



Camera di Commercio  
Sondrio



*Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021*

### Agli Avvocati iscritti all'Ordine della provincia di Sondrio

A seguito dell'emanazione del DPCM del 3 novembre 2020, le cui disposizioni si applicheranno dal 6 novembre p.v. (in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020) ed avranno efficacia sino al 3 dicembre 2020, riteniamo opportuno, in accordo con la Sovrintendente procedurale dell'Organismo, Avv. Giovanna Bongioni, comunicare che, rientrando il servizio di mediazione fra le attività indifferibili rese dall'Ente camerale (così individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera i) del predetto DPCM), gli incontri di mediazione continueranno ad essere organizzati anche in presenza, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza ad oggi adottate:

- a) Misurazione della temperatura corporea (divieto di accesso nel caso di temperatura superiore ai 37,5°);
- b) obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per tutti i partecipanti;
- c) messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- d) **presenza massima di sei persone oltre al mediatore.**

In particolare richiamiamo la Vostra attenzione al rispetto della misura di cui al punto d), evitando la presenza di un numero di persone superiore al massimo consentito, ricorrendo, ove necessario, all'utilizzo della procura. Si evidenzia, infatti, che non saranno consentite deroghe a tale riguardo.

Nel contempo, alla luce delle accresciute misure che limitano la mobilità delle persone, in particolare in Lombardia, sollecitiamo che venga fatto ogni possibile sforzo per l'adesione agli incontri in videoconferenza, in merito ai quali si ribadisce quanto già comunicato in precedenza:

- per svolgere gli incontri in videoconferenza è necessario l'assenso di tutte le parti,
- l'assenso può riguardare non necessariamente tutti gli incontri ma anche uno o più di quelli svolti nell'ambito della procedura,
- gli incontri in videoconferenza possono svolgersi anche in modalità ibrida, cioè con una parte collegata a distanza e con il mediatore e l'altra parte presenti presso la sede camerale.

Precisiamo, inoltre, che nel caso di mancata adesione della parte invitata alla mediazione, l'incontro preliminare potrà tenersi, previo consenso della parte istante, anche in modalità telematica.

Confidiamo nella Vostra collaborazione affinché gli incontri di mediazione continuino a svolgersi proficuamente, sia in presenza che a distanza, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Sondrio, 5 novembre 2020.

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
*Laura Lanzini*

Il Responsabile dell'Organismo  
*Marco Bonat*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.*